



Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo "N. Berther" - San Zeno-Montirone

Piazza Marconi, 2 - 25010 San Zeno Naviglio (BS) - 030 2161097

Email: bsic84500v@istruzione.it - PEC: bsic84500v@pec.istruzione.it - www.icsanzenomontirone.edu.it

Circolare n.9

San Zeno Naviglio, 13/09/2021

Al personale docente
Al personale Collaboratori Scolastici
Al Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Al Sito Web
Agli Atti

Oggetto: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

Con la presente riporto alla vostra attenzione alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

Vi invito pertanto ad attenervi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.

Si raccomanda inoltre la presa visione del Regolamento d'Istituto (disponibile sul sito web dell'Istituto), relativo all'ingresso e all'uscita degli alunni e alla vigilanza sugli stessi.

1. La responsabilità dei docenti

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto delegato (fatta salva l'uscita autonoma per gli alunni autorizzati dai genitori). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici, la palestra, o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

In caso di infortunio la responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti dei minori a lui affidati. Il docente può liberarsi di tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

2. Entrata e uscita degli alunni della scuola

Firmato digitalmente da FRANCESCA SVANERA

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad accogliere gli alunni 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assisterli all'uscita". È il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità nella presa del servizio.

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni:

- All'entrata i bambini della scuola dell'Infanzia devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola. All'uscita possono essere ritirati nella sezione;
- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando l'apposito modulo;
- gli insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche la Dirigente Scolastica;
- i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.
- Gli alunni della scuola primaria e secondaria 1^a (che non abbiano l'autorizzazione all'uscita autonoma) devono essere ritirati al cancello della scuola dai genitori o da persone adulte delegate;
- i docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se questi è in possesso dell'apposita richiesta firmata dai genitori (per alunni delle classi 4^a - 5^a della Scuola Primaria e quelli della Scuola Secondaria di 1° grado).

3. Vigilanza durante l'intervallo

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della **giurisprudenza in materia**, richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti **deve essere diffusa a tutta l'area interessata**, prestando la massima attenzione;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture e agli arredi.

4. Uscita degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi

disciplinari. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura estrema, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o collaboratori scolastici.

5. Cambio dell'ora

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di una persona adulta. Pertanto i collaboratori scolastici presenti al piano, sorveglieranno la classe in attesa del docente.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora (o al turno pomeridiano) in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

6. Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata per l'intera giornata, in quanto i docenti sono responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo il rientro anticipato.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che i doveri di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/2007 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo. Durante l'attività didattica **un solo collaboratore presidia l'ingresso della scuola** mentre **l'altro (o gli altri) hanno l'obbligo di sostare ai piani davanti alle classi** per garantire la collaborazione in caso di bisogno agli alunni e ai docenti e la sorveglianza degli alunni che si recano in bagno.

7. Istruzione operative in caso di infortunio

Interventi di primo soccorso

In caso di infortunio il personale deve:

- valutare con la massima attenzione le condizioni dell'infortunio e chiamare gli addetti del primo soccorso perché effettuino i possibili interventi;
- contattare telefonicamente i genitori affinché siano informati delle condizioni dell'alunno e possano intervenire immediatamente;
- se i genitori non sono reperibili è necessario, chiamare l'ambulanza e seguire l'alunno affidando il resto della classe ad altri docenti e/o ai collaboratori scolastici. È opportuno evitare di provvedere personalmente, di iniziativa del docente o del personale collaboratore scolastico, al trasporto

dell'alunno infortunato, salvo nei casi di estrema necessità, urgenza e impossibilitati di adottare alcuna delle soluzioni di cui sopra.

Nel caso in cui un alunno necessiti di somministrazione di farmaci, i genitori o tutori devono farne richiesta alla Dirigente Scolastica, la quale impartisce le eventuali opportune istruzioni.

Sempre in caso d'infortunio, anche se con lesioni di lieve entità, il personale preposto alla vigilanza, docente o collaboratore scolastico, ha l'obbligo di darne immediata notizia alla Dirigente Scolastica e presentare, con la massima tempestività e comunque entro le 24 ore, relazione scritta sull'accaduto in modo che questi sia messo in grado di:

- appurare i fatti e le responsabilità ed attivare le procedure opportune;
- compilare la denuncia da inviare all'Istituto Assicurativo e all'INAIL.

E' disponibile una scheda di segnalazione al fine di registrare tutte le notizie utili sulle modalità del fatto. In effetti l'immediata acquisizione degli elementi informativi permette di:

- appurare circostanze che a distanza di tempo sarebbe difficile ricostruire con precisione;
- avere chiara cognizione di come si sono svolti i fatti per poter individuare con precisione eventuali responsabilità.

Alla relazione scritta dal docente e da eventuali testimoni, va allegata anche la segnalazione di primo soccorso predisposta agli addetti.

Responsabilità del personale:

L'azione o l'omissione del personale si deve porre come causa efficiente e decisiva del danno perché egli sia chiamato a risponderne.

Pertanto, per evitare che si creino le premesse di eventuali responsabilità civili e penali, il docente o il collaboratore scolastico deve essere in grado di dimostrare:

- di essersi trovato in condizioni di vigilare e di aver assolto correttamente ai propri obblighi di servizio, ognuno in base alle proprie mansioni;
- di non aver potuto evitare l'evento, pur essendo presente, perché verificatosi in modo imprevedibile, repentino ed improvviso;
- di aver adottato le opportune cautele e di non aver violato le norme di comune prudenza e perizia.

Ringrazio della collaborazione e porgo cordiali saluti.

la Dirigente Scolastica
prof.ssa Francesca Svanera